



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 17/03/2022

OGGETTO: Assegni per la maternità dei Comuni (eventi 2021 e 2022) e per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (annualità 2022) . Approvazione elenco beneficiari (n. 15).

Onere: € 0 = IVA compresa.

PREMESSO che:

- l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha istituito un assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli minori, in possesso di determinati requisiti economici riferiti all'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio poi esteso anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio dello Stato (Legge n. 388/2000, art. 80) e ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (D. Lgs. n. 251/2007, art. 27, di recepimento della Direttiva CE 2004/83(CE));
- l'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, di recepimento dell'art. 66 della L. 448/98, che ha previsto la concessione dell'assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altre forme di tutela economica della maternità, sia in "misura intera" (comma 1) ovvero come "quota differenziale" (comma 6);

ATTESO che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee, che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini stranieri, in particolare la Direttiva europea n. 2003/109/CE del 25/11/2003, che all'art. 11 c. 1 contiene una clausola di "parità di trattamento" per i soggiornanti di lungo periodo anche riguardo alle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, e di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale (D. Lgs. n. 3/2007 di attuazione della sopraccitata Direttiva);

CONSIDERATO, quindi, il disposto dell'art. 13, comma 1 della Legge 06/8/2013, n. 97 (Disposizioni volte al corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009), che, modificando il contenuto dell'art. 65 c. 1 della L. n. 448/98, riconosce il diritto all'assegno per i nuclei familiari numerosi ai cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

RICHIAMATI anche:

- l'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di attuazione della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e gli artt. 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- gli artt. 19 e 23 del D. Lgs. n. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/ce (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'unione europea o italiano);
- l'art. 13 della l. 97/2013 a favore dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo;
- l'art. 12 c. 1 lett. E) della Direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. Ordinamento con d. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. B) del d. Lgs. 40/2014;
- gli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- il Regolamento (CE) n. 883/2004, artt. 2, 3 e 4;
- l'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1231/2010;

TENUTO CONTO che, in caso di contrasto tra la norma nazionale e il diritto dell'Unione Europea, è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione, come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

DATO ATTO che, in data 14/06/2021 (ns. prot. 0088231/2021) il Comune di Treviso ha stipulato, per il biennio 2021/2022, apposite convenzioni con i CAF operanti nel territorio per le elaborazioni relative alle richieste di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti, tra cui rientrano anche le istanze, relative agli assegni per la maternità dei Comuni e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;

PRECISATO che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione degli assegni e che la Direttiva Min. Interno 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno ha evidenziato la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la pienezza della propria posizione soggettiva, anche oltre il termine di scadenza indicato nel permesso di soggiorno stesso;

VISTO il disposto dell'art. 18 del DPCM del 21.12.2000, n. 452, che stabilisce che gli assegni in questione sono concessi o respinti con provvedimento del Comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco dei beneficiari e i dati necessari per il pagamento degli assegni agli aventi diritto ai sensi di legge;

DATO ATTO che la misura e i requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità variano annualmente in base all'oscillazione dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81 e che gli importi aggiornati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2022;

APPURATO che l'art 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 10 del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 a decorrere dal 01 marzo 2022 e di conseguenza l'assegno per il nucleo familiare numeroso viene riconosciuto esclusivamente alle mensilità di gennaio e febbraio ovvero per il solo mese in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo familiare;

RITENUTO, quindi, di procedere all'individuazione dei beneficiari, che sono individuati nell'allegato al presente provvedimento, al fine di trasmettere i dati alla Direzione Provinciale INPS di Treviso per il successivo pagamento degli assegni;

DETERMINA

1. di dare atto che le domande trasmesse dai Caf convenzionati indicate nell'allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, hanno i requisiti previsti dalla vigente normativa richiamata nelle premesse, nazionale e europea, per il riconoscimento degli assegni per la maternità dei Comuni e/o per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, per il periodo e per l'importo specificato (**15** pratiche, di cui 10 richieste di assegno nucleo e 05 di maternità);
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € **13.747,25** e saranno liquidati dall'INPS;
3. di dare atto che il pagamento degli assegni per la maternità dei Comuni potrà avvenire solo a seguito di esclusione da parte dell'INPS di eventuali erogazioni di indennità e altre misure economiche per la tutela della maternità per lo stesso evento;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, omettendo però quella dell'allegato elenco dei beneficiari ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;
5. di trasmettere alla Direzione Provinciale INPS di Treviso, secondo le specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati dei beneficiari necessari al pagamento degli assegni;
6. di effettuare la comunicazione del beneficio concesso ai richiedenti, specificandone l'annualità/periodo a cui si riferisce e l'importo.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA